

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I DIVERSI AUTOVEICOLI AZIENDALI

INDICE:

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI

ART. 3 DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA E DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 5 AGGIUDICAZIONE

ART. 6 OFFERTE ANOMALMENTE BASSE

ART. 7 VERIFICA DEI PRODOTTI

ART. 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 9 SUBAPPALTO

ART. 10 GARANZIE

ART. 11 PENALI

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

ART. 14 PAGAMENTI

ART. 15 CONTROVERSIE

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di carburante per autotrazione per le necessità dei diversi autoveicoli aziendali, mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio stradali.

La fornitura del carburante (gasolio e benzina super senza piombo) avverrà mediante l'utilizzo di tessere fuel card, ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN).

I autoveicoli aziendali sono intestati ad Acam Ambiente Spa.

ART. 2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI

I prodotti da fornire, nonché le modalità e i termini della fornitura, sono indicati nei seguenti paragrafi.

Specifica dei prodotti

I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare le caratteristiche fisico-chimiche conformi alle norme di seguito riportate:

- Per la Benzina Super Senza Piombo: norma EN228;
- Per il Gasolio autotrazione: norma EN590.

Luogo della fornitura

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di almeno un esercizio convenzionato nel Comune della Spezia nel raggio di percorrenza di 10 km dalla sede operativa di Acam Ambiente Spa sita in via Pomara.

In tale esercizio dovranno essere attive in contemporanea almeno due pompe per l'erogazione del gasolio ed una per la benzina super senza piombo, disponibili ai autoveicoli di Acam Ambiente Spa.

Gli impianti dovranno essere dotati di connessione elettronica tra colonnina erogatrice e Pos per l'effettuazione di transazioni automatiche.

Caratteristiche delle tessere magnetiche e relativa consegna

La carta magnetica dovrà essere una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura di carburante per autotrazione presso i distributori dell'Impresa aggiudicataria.

Ogni fuel card, su richiesta della Committente, dovrà essere abbinata alla targa di un veicolo o al dipendente.

La consegna delle tessere magnetiche dovrà avvenire tassativamente, entro e non oltre:

- quindici giorni lavorativi (per il 1° ordinativo)
- dieci giorni lavorativi (per i successivi ordinativi)

dalla data di invio della comunicazione scritta trasmessa dal Committente.

La consegna dovrà avvenire, a cura, spese e sotto la responsabilità della compagnia aggiudicataria, presso la sede ed alla persona delegata al ricevimento in orari di ufficio, segnalati nell'ordine stesso.

In caso di smarrimento o di furto della carta carburante, il Committente denuncerà immediatamente il fatto all'autorità competente e contestualmente ne darà notizia all'Impresa aggiudicataria, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.

In caso di malfunzionamento o deterioramento della carta carburante, il Committente comunicherà all'Impresa fornitrice i difetti rilevati che provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle disponibili ed operative entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Modalità d'uso delle tessere magnetiche

I conducenti dei veicoli potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso:

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali;
- essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzato;

□ dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato.

Per quanto sopraddetto resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra indicate.

Composizione parco macchine

Il numero complessivo di autoautoveicoli attualmente in dotazione al Committente è pari a:

- n. 160 unità alimentate con gasolio per autotrazione, con un consumo annuo di circa 750.000 litri.
- n. 25 unità alimentate con benzina, con un consumo annuo di circa 50.000 litri.

Le unità sopra citate sono da considerarsi puramente indicative e comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni che il Committente potrà effettuare nel corso del periodo contrattuale.

Prelievo di carburante

La fornitura avverrà direttamente presso gli impianti di distribuzione della ditta aggiudicataria indicati in sede di offerta. L'erogazione verrà effettuata esclusivamente tramite le "fuel card". Per ogni rifornimento, il gestore dovrà immediatamente rilasciare ricevuta con le seguenti indicazioni:

- data e ora del rifornimento;
- numero scontrino;
- targa dell'automezzo o numero carta carburante;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- tipo di carburante erogato;
- quantità di carburante erogato in litri

Interruzione della fornitura

Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore, l'impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tale situazione al Committente entro le ore 24.00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Qualora invece l'interruzione anche temporanea della fornitura, dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o dal caso fortuito quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione agli impianti, periodi feriali, etc., la medesima comunicazione prevista al comma precedente, deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo.

ART. 3 DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il contratto avrà decorrenza dal 1° maggio 2017 e scadenza il 30 aprile 2018, con facoltà del Committente di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di pari durata, fino al 30 aprile 2019.

L'importo presunto a base d'appalto per il biennio è di Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila) IVA compresa.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Committente a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Committente il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Committente si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 5 AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, con esclusione di offerte in aumento, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato il miglior sconto per singolo litro di carburante (sia per il gasolio che per la benzina super senza piombo).

Lo sconto dovrà essere applicato sul prezzo consigliato per ciascuna tipologia di carburante, senza servizio ore diurne, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico: ai fini della valutazione delle offerte in sede di gara si farà riferimento ai prezzi comunicati al Ministero in data 3 aprile 2017.

Il Fornitore si impegna ad applicare, per tutto il periodo contrattuale, ai rifornimenti di carburante (sia per il gasolio che per la benzina super senza piombo) il prezzo minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto offerto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.

Precisamente il concorrente offrirà in sede di gara sia lo sconto per singolo litro di gasolio che lo sconto per singolo litro di benzina super senza piombo e il calcolo della miglior offerta sarà così determinato:

(prezzo offerto per singolo litro di gasolio) * 750.000 + (prezzo offerto per singolo litro di benzina) * 50.000

Il suddetto prezzo deve intendersi comprensivo di tutti i costi sostenuti dal fornitore, compresi gli oneri relativi alla fornitura delle tessere magnetiche, al netto dell'eventuale addizionale regionale sulle benzine, che sarà addebitata a parte al Committente.

ART. 7 VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelievamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Committente intendesse fare eseguire saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

ART. 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

L'Impresa si obbliga a sollevare il Committente da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 9 SUBAPPALTO

E' fatto divieto il subappalto dell'intera prestazione/fornitura.

ART. 10 GARANZIE

Non è previsto il rilascio di garanzie a carico dell'aggiudicatario.

I Committenti si riservano il diritto di richiedere al Fornitore il rilascio di idonea garanzia in caso di applicazione di penale, di cui al successivo Art. 11 – "Penali"

In tal caso l'aggiudicatario dovrà fornire una garanzia pari al 10% dell'importo netto del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata ai sensi dell'art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio, il fornitore segnala il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell'impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità.

ART. 11 PENALI

L'aggiudicatario riconosce al Committente il diritto di applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax:

a) nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini concordati, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

b) nel caso di servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, penale pari ad € 10,00 al giorno, calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al presente capitolato speciale.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Committente si avvarrà anche della cauzione eventualmente versata (vedi art. 10), fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

ART. 13 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

ART. 14 PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione delle fatture quindicinali, distinte per Società di appartenenza e indicanti l'importo di spesa.

In caso di ritardo nei pagamenti non derivante da giustificato motivo verrà applicato un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3,5 punti.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato (anche su supporto informatico) un rendiconto mensile delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento della fattura indicante:

- numero o codice della carta;
- targa dell'automezzo;
- data e ora dei rifornimenti;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- prezzo unitario del carburante;
- numero dello scontrino;
- importo al netto dell'IVA;
- sconto unitario;
- importo scontato al netto dell'IVA;
- importo accise;
- importo addizionale (laddove sussista);
- importo IVA;
- totale complessivo scontato.

ART. 15 CONTROVERSIE

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

Il foro competente è quello della Spezia.